

# STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SERVICECITOYEN.CH

(Stato al 19 giugno 2021)

## I. FONDAMENTI

### Articolo 1 Costituzione

1. È costituita sotto la denominazione « ServiceCitoyen.ch » un'associazione a scopo ideale e non di lucro ai sensi degli articoli 60 e successivi del Codice civile svizzero (successivamente : « l'Associazione »).
2. La sua sede si trova a Ginevra.
3. La sua durata è illimitata.

### Articolo 2 Scopo

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo spirito ed il sistema di milizia, ma anche l'impegno cittadino in Svizzera, in particolare:
  - a. attraverso l'organizzazione o l'organizzazione di consultazioni, dibattiti, conferenze, gruppi di lavoro, seminari ed altri avvenimenti o spazi di incontro aperti al pubblico;
  - b. con la partecipazione ad ogni tipo di consultazione pubblica relativa alla milizia e all'impegno cittadino in generale;
  - c. mediante interventi sulla tematica della milizia e all'impegno cittadino ed in particolare sotto forma di articoli giornalistici, manifesti o di contributi scientifici;
  - d. intervenendo sui media in merito al soggetto della milizia e dell'impegno cittadino;
  - e. impegnandosi a favore dell'istaurazione di un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente, fondato sui principi di milizia e dell'impegno cittadino.
2. Al fine di ottenere suddetti scopi, l'Associazione può associarsi in partenariati istituzionali, politici, economici, culturali o associativi, anche per lanciare o partecipare al lancio di un'iniziativa popolare tendente alla revisione parziale della costituzione federale.
3. L'Associazione è religiosamente e politicamente neutra. Essa non si riconosce in alcuna appartenenza politica di parte.

## II. QUALITÀ DI MEMBRO

### Articolo 3 Acquisizione della qualità di membro

1. Qualsiasi persona, fisica o giuridica, può aderire all'Associazione presentando a questo fine una domanda d'adesione per iscritto al Comitato.
2. Il Comitato può, per vie normative, prevedere delle condizioni d'adesione specifiche per ciò che concerne le persone giuridiche.
3. Il comitato può rifiutare una domanda d'adesione senza indicarne i motivi.

### Articolo 4 Obblighi

1. I membri sono tenuti a rispettare i presenti statuti. Essi non devono agire contrariamente alle decisioni del Comitato.
2. Ogni membro è sottoposto al pagamento di una quota annuale. Il mancato pagamento della quota annuale per più di due anni consecutivi costituisce un valido motivo per l'esclusione.
3. I membri non rispondono degli impegni finanziari dell'Associazione. Essi non hanno alcun diritto sull'attivo sociale.

### Articolo 5 Perdita della qualità di membro ed esclusione

1. Ogni membro può, in qualsiasi momento, lasciare l'associazione comunicando la sua decisione per iscritto al comitato.
2. Ogni membro può essere escluso dall'Associazione tramite l'Assemblea generale in maggioranza assoluta dei membri presenti se esso ne compromette gli scopi o in presenza di altri validi motivi. Esso ha il diritto di essere ascoltato. Il comitato può comunque decidere, all'unanimità dei suoi membri permanenti, di escludere un membro dell'Associazione senza indicarne i motivi.
3. La decisione d'esclusione viene notificata per iscritto dal Comitato. Essa può essere oggetto di un ricorso presso l'Assemblea generale entro i 30 giorni consecutivi.
4. La perdita della qualità di membro e l'esclusione non danno diritto a nessuna forma di compensazione finanziaria.

### III. ORGANI

#### Articolo 6 Generali

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a. l'Assemblea generale ;
- b. il Comitato ;
- c. l'organo di revisione.

#### A. *Assemblea generale*

#### Articolo 7 Convocazione

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Ciascun membro può parteciparvi ed esercitare il suo diritto di voto (a condizione di aver pagato la quota dell'anno in corso), a ragione di un voto.
2. L'Assemblea generale è convocata dal Comitato al minimo una volta all'anno. La convocazione deve parvenire ai membri al più tardi dieci giorni prima e comprendere l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea generale non può deliberare se non quando è convocata nei termini e secondo le forme prescritte. Questa può avere luogo tramite video- o audioconferenza.
4. *abrogato.*
5. Un quinto dei membri contribuenti dell'Associazione possono convocare un'Assemblea generale straordinaria.

#### Articolo 8 Competenze

L'Assemblea generale :

- a. fissa l'ammontare della quota annuale, con un anno di anticipo ;
- b. prende atto dei rapporti annuali della Presidenza, del Tesoriere e dell'organo di revisione ;
- c. approva i conti ed il bilancio ;
- d. concede il discarico al Comitato ;
- e. elegge e destituisce i membri temporanei del Comitato ;
- f. elegge e destituisce l'organo di revisione ;
- g. adotta i presenti statuti e le sue modifiche ;
- h. vota la dissoluzione dell'Associazione.

## Articolo 9 Procedura di voto

1. Le decisioni dell'Assemblea generale sono votate per alzata di mano o tramite dei supporti elettronici. Su decisione del Comitato oppure su richiesta di qualsiasi membro presente, il voto ha luogo a scrutinio segreto.
2. Qualsiasi voto per corrispondenza, procura o mandato è escluso.
3. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti espressi.
4. In caso di parità di voti, il voto della Presidenza è preponderante.
5. Una decisione non può essere presa al di fuori dell'ordine del giorno se non quando nessuno dei membri presenti vi si oppone.

## Articolo 10 Procedura in materia di elezioni

1. In caso di pluralità delle candidature ad un'elezione, quest'ultima ha luogo a scrutinio segreto. In caso di candidatura unica, l'elezione ha luogo sotto forma di decisione, con riserva di acclamazione.
2. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se dopo un primo turno, nessun candidato viene eletto, si procede a quanti turni complementari necessari, eliminando ad ogni turno il candidato che ottiene meno suffragi.
3. Qualsiasi persona eletta può rifiutare la propria elezione.

### *B. Comitato*

## Articolo 11 Comitato

1. Il Comitato è l'organo esecutivo (direzione) dell'Associazione. Esercita tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo.
2. Ha in particolare i seguenti compiti :
  - a. procedere alla registrazione dei nuovi membri ;
  - b. presentare un rapporto d'attività ed un rapporto finanziario annuali all'Assemblea generale ;
  - c. accordare uno statuto onorifico a dei membri o a terzi che partecipano in misura significativa al compimento degli scopi statutari ;
  - d. costituire delle commissioni o designare dei membri incaricati di compiti speciali ;
  - e. elaborare e tenere aggiornato un manifesto ;
  - f. adottare il proprio regolamento d'organizzazione interno ;
  - g. concludere qualsiasi contratto o partenariato con terzi;
  - h. gestire il personale necessario al raggiungimento degli obiettivi statutari.

3. Il Comitato è composto da membri della Presidenza e da membri temporanei. I secondi sono eletti e destituiti dall'Assemblea generale su proposta dei primi.
4. Le decisioni del Comitato sono prese in applicazione per analogia dell'articolo 9 dei presenti statuti. Il regolamento d'organizzazione interno può tuttavia prevedere delle altre regole in materia.
5. I membri del Comitato sono volontari e non hanno diritto ad alcun indennizzo delle loro spese effettive o delle spese di trasporto. Eventuali compensi non potranno eccedere i compensi versati da commissioni ufficiali previste dal Regolamento ginevrino sulle commissioni ufficiali. Per i compiti che eccedono il quadro usuale della funzione, ogni membro può ricevere un indennizzo appropriato.
6. Gli impiegati retribuiti dall'associazione possono partecipare o far parte del Comitato, ma possiedono solo diritto di voto consultativo.

## **Articolo 12    Presidenza**

1. La Presidenza è composta da due membri permanenti. Si tratta di due membri fondatori dell'Associazione e firmatari dei presenti statuti. Non possono essere destituiti. In caso di decesso, dimissione o esclusione, l'Assemblea generale designa un sostituto su proposta del membro permanente restante. In caso di vacanza, i membri permanenti restanti possono designare un sostituto *ad interim* fino alla decisione di designazione dell'Assemblea generale.
2. La Presidenza convoca e presiede l'Assemblea generale e le sedute del Comitato. Essa stabilisce le sue regole interne, e propone il regolamento d'organizzazione interno al Comitato.
3. In caso di assenza dei due membri della Presidenza all'Assemblea generale o ad una seduta del comitato, questi designano un membro del Comitato che assume le responsabilità *ad interim*.

## **Articolo 13    Tesoriere**

1. Il Tesoriere è uno dei membri temporanei del Comitato. Gestisce le risorse finanziarie dell'associazione.
2. In particolare, percepisce le quote, incassa le entrate, assolve i debiti e tiene la contabilità.
3. Presenta i conti ed un rapporto annuale scritto all'Assemblea generale ordinaria.
4. Il Comitato può affiancargli un vice.

#### **Articolo 14 Segretario**

1. Il Segretario è uno dei membri temporanei del Comitato.
2. Esso raccoglie i processi verbali dell'Assemblea generale e delle sedute del Comitato.
3. Inoltre, esso genera la corrispondenza dell'associazione, tiene i ruoli dei membri e conserva la documentazione dell'associazione.
4. Il Comitato può affiancargli un vice.

#### *C. Organo di revisione*

#### **Articolo 15 Organo di revisione**

1. L'organo di revisione verifica la gestione finanziaria e i conti. Esso presenta un rapporto scritto all'Assemblea generale. Esso ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili per l'esercizio del suo mandato.
2. Esso è composto da almeno un revisore dei conti e da un vice. I suoi membri sono eletti per un mandato di un anno, rinnovabile tre volte.
3. L'Assemblea generale può conferire il controllo ad un revisore esterno.

## **IV. RISORSE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 16 Risorse**

1. Le risorse dell'Associazione provengono:
  - a. da donazioni, legati e contributi volontari ;
  - b. da introiti delle sue attività ;
  - c. dalle quote dei suoi membri ;
  - d. da altre risorse accettate dall'Assemblea generale.
2. Le risorse dell'Associazione sono irrevocabilmente destinate al compimento dei suoi scopi statutari.

## **Articolo 17 Rappresentanza**

1. In materia finanziaria, l'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due, scelti tra i membri della Presidenza oppure il Tesoriere.
2. In materia di gestione corrente, è richiesta la firma di un solo membro della Presidenza o del Tesoriere.
3. La Presidenza può in via eccezionale dare la procura ad altri membri del Comitato qualora le circostanze lo esigano.

## **V. MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 18 Modifica degli statuti**

1. Il Comitato e qualsiasi membro possono proporre la modifica dei presenti statuti. La proposta è comunicata per iscritto al Comitato che la porta all'ordine del giorno dell'Assemblea generale seguente.
2. Il Comitato si pronuncia sulle proposte di modifica ed emette un preavviso all'attenzione dell'Assemblea generale.
3. Salvo decisione contraria dell'Assemblea generale, le modifiche statutarie adottate da essa entrano immediatamente in vigore.

### **Articolo 19 Scioglimento**

1. Il Comitato e un quinto dei membri possono proporre lo scioglimento dell'Associazione. La proposta è comunicata per iscritto al Comitato che la porta all'ordine del giorno dell'Assemblea generale seguente.
2. Il Comitato si pronuncia sulle proposte di scioglimento ed emette un preavviso all'attenzione dell'Assemblea generale, che prende la decisione alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo disponibile sarà interamente devoluto ad un'istituzione proseguita uno scopo d'interesse pubblico analogo a quello dell'Associazione e beneficiante dell'esonero d'imposta. In alcun caso, i beni potranno ritornare ai fondatori fisici o ai membri, e neppure essere utilizzati a loro profitto totale o parziale di qualsiasi forma esso sia.

## VI. DISPOSIZIONI FINALI

### Article 20 Entrata in vigore

1. I Presenti statuti entrano in vigore a partire dalla loro adozione da parte dell'Assemblea generale.
2. Un esemplare originale dei presenti statuti è consegnato ad ogni membro della Presidenza.

*Così fatto a Wädenswil ZH il 19 giugno 2021.*

I membri fondatori :

Quentin Louis ADLER

Noémie ROTEN

Questo documento si basa sulla traduzione degli statuti originali francesi. In caso di dubbio, prevarranno le norme e i regolamenti dell'originale francese.